

Ambito territoriale del
Distretto di LUINO

REGOLAMENTO per l'ACCESSO a
SERVIZI/PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE

in applicazione della normativa I.S.E.E.

approvato dall'Assemblea distrettuale dei Sindaci in
data 29.4.2003

Ambito territoriale del Distretto di LUINO

PREMESSA

DISPOSIZIONI GENERALI

- ⇒ OGGETTO del REGOLAMENTO
- ⇒ RIFERIMENTI NORMATIVI
- ⇒ ADEGUAMENTO dei REGOLAMENTI VIGENTI
- ⇒ NORME INTEGRATIVE
- ⇒ AMBITO DI APPLICAZIONE

PARTE I – CRITERI I.S.E.E.

- ⇒ CRITERI per la DETERMINAZIONE del NUCLEO FAMILIARE ...
- ⇒ ...anche in relazione a SPECIFICI SERVIZI
- ⇒ CRITERI per la DETERMINAZIONE del REDDITO
- ⇒ CRITERI per la DETERMINAZIONE del PATRIMONIO
- ⇒ CRITERI per la DETERMINAZIONE della SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

PARTE II – MODALITA' ATTUATIVE

- ⇒ MODALITA' di PRESENTAZIONE delle DOMANDE
- ⇒ VALIDITA' dell'ATTESTAZIONE
- ⇒ ASSISTENZA nella COMPILAZIONE/PRESENTAZIONE delle ISTANZE
- ⇒ CONTROLLI
- ⇒ ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ⇒ PUBBLICITA'

PARTE III – L'I.S.E.E. NELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

- ⇒ DISPOSIZIONI per INTERVENTI di SOSTEGNO in CONDIZIONI di DISAGIO ECONOMICO
- ⇒ DISPOSIZIONI per INTERVENTI di SOSTEGNO in INSERIMENTO in SERVIZI DOMICILIARI
- ⇒ DISPOSIZIONI per INTERVENTI di SOSTEGNO in RICOVERI in STRUTTURE RESIDENZIALI e ACCESSO a SERVIZI DIURNI
- ⇒ DISPOSIZIONI per INTERVENTI di SOSTEGNO alla FREQUENZA di SERVIZI SCOLASTICI ed EDUCATIVI
- ⇒ COINVOLGIMENTO degli OBBLIGATI

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ⇒ VIGENZA del REGOLAMENTO
- ⇒ REVISIONE PERIODICA

Ambito territoriale del Distretto di LUINO

PREMESSA

La necessità di procedere ad una regolamentazione dedicata, che definisca tipologie di servizi/prestazioni sociali e relativi criteri e modalità di accesso agevolato, trova fondamento nell'avvenuto completamento del quadro normativo nazionale in materia, con prescrizioni non più procrastinabili di applicazione nelle realtà territoriali locali.

L'occasione poi di inserire tale documento nell'ambito della produzione regolamentare conseguente all'approvazione del Piano di Zona va riletta in chiave di una gestione associata che passa attraverso la condivisione di principi generali omogenei di erogazione di tali prestazioni/servizi, peraltro con sufficienti margini di adeguamento, nel dettaglio operativo, alla peculiarità delle singole realtà comunali del Distretto di Luino.

Gli interventi individuati nel presente Regolamento hanno lo scopo di garantire forme di sostegno economico rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate, favorendo – ove possibile – l'integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione.

Tali agevolazioni hanno preferibilmente carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare; lo scopo prioritario è infatti quello di sostenere i nuclei familiari attraverso un percorso di ricerca di condizioni migliorative in direzione del raggiungimento di un'autonomia responsabile nell'organizzazione della vita familiare e sociale.

Sono perciò individuate forme di sostegno non solo episodiche e riferite a contingenze specifiche ma anche sistematiche, costituenti tappe di progetti individualizzati che confinano nell'eccezionalità il rischio di forme di assistenzialismo.

Ambito territoriale del Distretto di LUINO

DISPOSIZIONI GENERALI

⇒ **OGGETTO del REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione, in via sperimentale, della normativa nazionale vigente in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in relazione all'accesso agevolato per prestazioni erogate dai Comuni del Distretto di Luino.

Fermo restando il diritto ad usufruire di prestazioni e servizi assicurato a tutti, in primo luogo dalla Costituzione, in tale sede vengono individuate le modalità operative di servizi e prestazioni sociali con accesso subordinato alla valutazione economica dei richiedenti o comunque erogati in misura e costo collegati a determinate situazioni economiche.

⇒ **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento sono correlate alla normativa speciale in materia definita con Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, coordinato con le modifiche ed integrazioni introdotte dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 e, da ultimo, con D.P.C.M. 18 maggio 2001.

⇒ **ADEGUAMENTO dei REGOLAMENTI VIGENTI**

Le norme qui stabilite vanno ad integrare – ed a sostituire se incompatibili – ogni altro regolamento comunale e sovracomunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di cui all'art. 12 della Legge n. 241/90 nonché ogni altra norma regolamentare relativa ad agevolazioni di Settore che preveda una valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

⇒ **NORME INTEGRATIVE**

Le disposizioni in tale sede definite costituiscono inoltre base di riferimento per la specifica regolamentazione che, elaborata dai tavoli tecnici di Settore, andrà a stabilire tipologie, obiettivi, modalità, tempi, costi e soglie di accesso ai singoli servizi/prestazioni.

⇒ **AMBITO di APPLICAZIONE**

Sono soggette al presente regolamento le prestazioni sociali agevolate gestite in forma associata a livello distrettuale nonché quelle erogate in ambito comunale se non disciplinate da apposito regolamento e ferma restando la necessità di definire le fasce di accesso ai singoli servizi.

Ambito territoriale del Distretto di LUINO

Le disposizioni del presente regolamento si applicano, nello specifico, per la valutazione della situazione economica di soggetti residenti nel Distretto di Luino richiedenti le seguenti prestazioni e/o l'accesso ai servizi di seguito elencati:

- Asilo Nido e servizi educativi per l'infanzia
 - Mense scolastiche
 - Prestazioni scolastiche (libri, trasporto, borse di studio, ecc...)
 - Servizi socio-sanitari domiciliari (S.A.D., pasti, lavanderia, telesoccorso, ecc...)
 - Servizi socio-sanitari diurni, residenziali, ecc..
 - Altre prestazioni economiche assistenziali (contributi ordinari, in conto affitto ed utenze domestiche, di partecipazione a prestazioni sanitarie, ecc...)
- o che comunque prevedono un'agevolazione correlata alla situazione economica dei richiedenti.

Non costituiscono prestazioni sociali assogettabili alla disciplina del presente regolamento e pertanto i relativi benefici sono erogabili cumulativamente a quelli elencati nella successiva Parte III:

- le contribuzioni aventi carattere di straordinarietà disposte, in deroga alle norme in esso contenute, a favore di nuclei familiari con situazioni che – connotate da grave precarietà socio-economica e/o sanitaria – richiedono necessariamente una valutazione complessiva che supera il mero raffronto I.S.E.E./soglia di accesso al servizio.
- i servizi universali a titolo gratuito quali:
 - contributi di affido familiare
 - sostegno economico in situazioni di emergenza
 - interventi in situazioni di pronto intervento, attuati anche in circostanze che rendono operante il disposto ex art. 403 C.C. nonché in presenza di prescrizioni della competente Autorità Giudiziaria
 - sostegno economico regolato da normative specifiche sovraordinate alla regolamentazione comunale nelle forme quali Assegni per il Nucleo Familiare e di Maternità ex artt. 65 e 66 della Legge n. 448/98, interventi in esercizio di funzioni ex art. 5 della Legge n. 67/93 (ex ONMI) o di funzioni comunque trasferite ai Comuni dal D.P.R. 616/77 quali l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria
- i servizi e le prestazioni per l'accesso ai quali non sono previste agevolazioni discendenti dalla valutazione della situazione economica dei richiedenti (servizi a tariffa fissa).

Ambito territoriale del Distretto di LUINO

PARTE I – CRITERI I.S.E.E.

⇒ CRITERI per la DETERMINAZIONE del NUCLEO FAMILIARE ...

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare risultante alla data della domanda, combinando redditi e patrimoni di tutti i componenti.

Il riferimento, di norma, è al nucleo familiare composto dal dichiarante, dalla famiglia anagrafica di cui all'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (*) e dai soggetti considerati a carico ai fini IRPEF.

Nella determinazione del nucleo familiare da dichiarare si dovranno tenere conto i seguenti principi:

- ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare.
- il coniuge sia con uguale sia con diversa residenza, anche se a carico ai fini IRPEF di altra persona, fa parte del nucleo del dichiarante salvo casi particolari e precisamente:
 - quando è intervenuto provvedimento del giudice a sancire la separazione giudiziale o consensuale.
 - quando è stata avanzata richiesta di scioglimento o cessazione del matrimonio ex art. 3 L. 898/70.
 - quando uno dei coniugi è escluso dall'esercizio della patria potestà.
 - in caso di abbandono accertato in sede giurisdizionale o amministrativa.
- spetta ai coniugi non conviventi scegliere, di volta in volta, lo stato di famiglia cui far riferimento.
- i soggetti in convivenza anagrafica (persone che risiedono stabilmente in istituti religiosi, assistenziali, di cura, in caserme od istituti di detenzione) sono considerati nucleo familiare a sé stante a meno che non debbano essere ricondotti al nucleo del coniuge o della persona di cui sono a carico ai fini IRPEF.
- i figli minori fanno parte del nucleo familiare del genitore con cui convivono a meno che non siano affidati a terzi con provvedimento del giudice. In tal caso fanno parte del nucleo dell'affidatario.
- le persone a carico ai fini IRPEF di più soggetti rientrano nel nucleo del convivente. Se non convivono con alcuna delle persone di cui sono a carico rientrano prioritariamente nella famiglia di chi, a sensi dell'art. 433 C.C., è tenuto agli alimenti ed in secondo luogo di chi lo è in maggior misura.

(*) famiglia anagrafica = insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

Ambito territoriale del Distretto di LUINO

⇒ ... anche in **RELAZIONE** a **SPECIFICI SERVIZI**

In deroga a quanto sin qui stabilito, per i servizi di seguito elencati verrà preso in considerazione - in esercizio di specifica facoltà lasciata agli enti erogatori - un nucleo familiare a composizione "estratta" rispetto a quella sin qui indicata e precisamente:

SERVIZIO di ASSISTENZA DOMICILIARE

AREA ANZIANI:

- ⇒ destinatario diretto della prestazione
- ⇒ coniuge non legalmente separato o divorziato e convivente more uxorio
- ⇒ eventuali ulteriori persone solo se a carico ai fini IRPEF di uno dei precedenti componenti

AREA MINORI:

- ⇒ destinatario diretta della prestazione
- ⇒ genitori anche se non conviventi
- ⇒ eventuali ulteriori persone solo se a carico ai fini IRPEF di uno dei precedenti componenti

AREA DISABILI:

- ⇒ destinatario diretto della prestazione
- ⇒ genitori anche se non conviventi (quando il diretto beneficiario non è coniugato)
- ⇒ coniuge o convivente more uxorio
- ⇒ eventuali ulteriori persone solo se a carico ai fini IRPEF di uno dei precedenti componenti

CONCORSO in ONERI di RICOVERO di ANZIANI/DISABILI

- ⇒ destinatario diretto della prestazione
- ⇒ familiari conviventi tenuti agli alimenti ex art. 433 C.C.
- ⇒ eventuali ulteriori persone solo se a carico ai fini IRPEF di uno dei precedenti componenti

⇒ **CRITERI** per la **DETERMINAZIONE DEL REDDITO**

L'indicatore della situazione reddituale (ISR) si ottiene sommando, per tutti i componenti il nucleo familiare,:

- il reddito complessivo ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione o certificazione dei redditi, anche se riferito ad attività di frontalierato. Non devono essere considerati i redditi esenti ai fini IRPEF quali somme percepite a titolo assistenziale o risarcitorio.
- il reddito delle attività finanziarie ottenuto applicando al patrimonio mobiliare il tasso annuale di rendimento medio dei titoli decennali del Tesoro.

Al risultato così ottenuto, se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione, si detrae l'importo annuo del canone di locazione sino al limite massimo di € 5.164,57; in tal caso dovranno essere dichiarati gli estremi di registrazione del contratto medesimo.

Ambito territoriale del Distretto di LUINO

⇒ CRITERI per la DETERMINAZIONE del PATRIMONIO

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) si ottiene sommando, per tutti i componenti il nucleo familiare:

- il valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, titoli, ecc...) posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la dichiarazione, decurtato dell'importo di € 15.493,71 per il nucleo che risiede in abitazione in locazione.
- il valore del patrimonio immobiliare (fabbricati, terreni) posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la dichiarazione con detrazione dell'eventuale importo di mutuo residuo - al netto degli interessi - o, se più favorevole, il valore della casa di abitazione sino alla concorrenza del limite massimo di € 51.645,69. Tale detrazione è alternativa a quella per il canone.

Il valore del patrimonio così ottenuto viene sommato ai redditi nella misura del 20% per la generalità dei servizi/prestazioni soggette al presente regolamento.

⇒ CRITERI per la DETERMINAZIONE dell'INDICATORE della SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è il risultato del rapporto tra la somma degli Indicatori della Situazione Reddittuale e Patrimoniale (I.S.E.) e il parametro della scala di equivalenza (PSE) corrispondente alla composizione del nucleo familiare così come indicato nel D. Lgs. N. 109/98 e successive modificazioni a sensi del D. Lgs. N. 130/00 e del D.P.C.M. n. 242/01:

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	PARAMETRO SCALA DI EQUIVALENZA
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,85

Per ogni componente in più: + 0,35

In caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori ed un solo genitore: + 0,2

In presenza di entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro/impresa con figli minori: + 0,2

Per ogni componente con handicap psicofisico permanente ex art. 3 - comma 3 - della L. n. 104/92 o con invalidità superiore al 66%: + 0,5

La formula di calcolo può pertanto essere così indicata:

$$\text{I.S.E.E.} = \frac{(\text{ISR} + 20\% \text{ ISP})}{\text{PSE}}$$

Ambito territoriale del Distretto di LUINO

PARTE II – MODALITA' ATTUATIVE

⇒ **MODALITA' di PRESENTAZIONE delle ISTANZE**

Per accedere ai servizi/prestazioni oggetto del presente regolamento il richiedente deve presentare, al Servizio comunale competente, apposita istanza corredata della Dichiarazione Sostitutiva Unica conforme al modello approvato con D.P.C.M. 18 maggio 2001.

Previa verifica della completezza formale dei dati dichiarati, verrà rilasciata al richiedente una prima attestazione provvisoria.

Il Servizio avrà successivamente 10 gg. di tempo, decorrenti dalla data di protocollo dell'istanza, per trasmettere alla banca dati dell'I.N.P.S. i contenuti della dichiarazione ed ottenere l'elaborazione del calcolo I.S.E.E. Di tale elaborazione verrà rilasciata al richiedente apposita attestazione.

Il dichiarante potrà inoltre, anche durante l'intera fase istruttoria, far rilevare le eventuali variazioni socio-economiche nel frattempo intervenute e richiedere la rettifica dell'I.S.E.E. in corso di elaborazione o già calcolato. Della modifica così apportata si prenderà atto entro i successivi 30 gg.

Si procederà successivamente a verificare la rispondenza della domanda ai criteri stabiliti nei regolamenti di accesso ai singoli servizi, alle rispettive soglie nonché a quantificare la misura dell'intervento di Ente e dell'eventuale partecipazione alla spesa a carico dell'utenza.

La verifica del diritto all'intervento non potrà peraltro prescindere – in ragione della peculiarità delle prestazioni in oggetto – dalla valutazione professionale complessiva dell'operatore sociale di riferimento sia in merito alla quantificazione del beneficio, che verrà stabilita anche in considerazione di ogni altra contribuzione a qualsiasi titolo concessa, sia al giudizio di opportunità sulle modalità di erogazione del medesimo.

La concessione o il diniego motivato delle agevolazioni richieste dovranno risultare da determinazione del Responsabile di Servizio, che provvederà peraltro a darne notizia scritta al richiedente nei termini stabiliti dai Regolamenti comunali sui procedimenti amministrativi o, in assenza, nei tempi di legge.

⇒ **VALIDITA' dell'ATTESTAZIONE**

L'attestazione I.S.E.E. ha validità annuale e potrà essere utilizzata, in tale periodo, da tutti i componenti il nucleo familiare per inoltrare richiesta di accesso a prestazioni sociali agevolate.

⇒ **ASSISTENZA nella COMPILAZIONE/PRESENTAZIONE delle ISTANZE**

Il Servizio comunale competente garantisce la necessaria assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ed alla presentazione dell'istanza.

L'ente potrà avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, del supporto in tal senso offerto dai CAAF territoriali.

Per l'elaborazione dell'I.S.E.E. il richiedente potrà inoltre rivolgersi alle locali sedi dell'I.N.P.S.

Ambito territoriale del Distretto di LUINO

⇒ CONTROLLI

Il Comune, in qualità di ente erogatore, attiva sulle dichiarazioni presentate le seguenti tipologie di controlli:

FORMALI

- *a campione* su un numero determinato di dichiarazioni, da attivarsi periodicamente;
- *su singole dichiarazioni*, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti per affermazioni contraddittorie, inattendibili o lacunose, in relazione al comportamento di fatto del dichiarante od a notizie a conoscenza del servizio (anche finalizzate a verificare le segnalazioni non anonime presentate da controinteressati).

La rilevazione di imprecisioni, incongruenze od omissioni che rendono impossibile l'attivazione delle procedure per il rilascio dell'attestazione I.S.E.E. dovrà essere comunicata al richiedente con invito a rettificare/completare la dichiarazione entro un termine di 10 gg. e contestuale sospensione del procedimento attivato.

Il rifiuto o mancato riscontro all'invito di rettifica comporterà l'archiviazione motivata dell'istanza, opportunamente comunicata al richiedente.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle procedure di legge, verranno adottate tutte le misure utili alla sospensione/revoca ed eventuale recupero dei benefici concessi.

La finalità di tali controlli è quella di rilevare eventuali errori sanabili ogni qual volta sia evidente la buona fede dell'interessato.

I controlli possono essere effettuati in *forma diretta od indiretta*, anche mediante collegamento informatico, per dati inseriti in propri archivi, in possesso di altre amministrazioni certificanti o contenuti in archivi di altri servizi comunali.

I controlli a campione sono attivati, di norma, in misura non inferiore al 5% dei richiedenti con elevamento al 20% per i procedimenti di concessione di contributi economici

SOSTANZIALI

- competono alla Guardia di Finanza, con la quale l'Ente provvederà ad attivare le opportune convenzioni per la verifica di veridicità sui dati patrimoniali e reddituali dichiarati.

Al momento della presentazione della domanda il richiedente dichiara esplicitamente di essere a conoscenza della possibilità che vengano effettuate tali tipologie di controlli e delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni.

⇒ ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

All'atto della presentazione dell'istanza e della dichiarazione sostitutiva unica, il richiedente sottoscriverà la propria adesione all'acquisizione, da parte dell'Ente, dei dati personali nonché al trattamento dei medesimi nell'ambito del procedimento amministrativo conseguente la domanda e comunque nel rispetto della L. n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ambito territoriale del Distretto di LUINO

⇒ PUBBLICITA'

Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e di accesso agli atti amministrativi, copia del presente regolamento sarà conservata a disposizione del pubblico che potrà prenderne visione in ogni momento.

L'applicazione dell'I.S.E.E. nei vari servizi è inoltre adeguatamente supportata da campagne di comunicazione realizzate anche con il supporto di tecnologie informatiche e multimediali.

Ambito territoriale del Distretto di LUINO

PARTE III – L'I.S.E.E. NELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Fermo restando quanto previsto nella parte I di tale regolamento in ordine alla definizione, a livello di singolo comune, delle fasce di accesso alle prestazioni sociali, gli interventi previsti nella presente parte vengono disciplinati come di seguito indicato sia se riferiti a prestazioni erogate in ambito distrettuale sia comunale.

⇒ **DISPOSIZIONI per INTERVENTI di SOSTEGNO in CONDIZIONI di DISAGIO ECONOMICO**

FINALITA'

Gli interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà sono finalizzati al superamento del disagio sia economico che sociale delle medesime, prive o carenti di risorse finanziarie o di familiari tenuti al mantenimento a sensi dell'art. 433 C.C. o con familiari non in grado di contribuire adeguatamente al loro sostentamento.

TIPOLOGIE

Rientrano tra gli interventi economici ordinari e quindi assogettati alla disciplina I.S.E.E. i contributi:

1. a garanzia del livello tabellare di "MINIMO VITALE"
2. di partecipazione in spese sanitarie
3. di sostegno nel pagamento integrale o parziale (quota percentuale) di costi per utenze domestiche
4. di partecipazione ad oneri di attivazione e mantenimento servizio telesoccorso

MODALITA' DI QUANTIFICAZIONE dell'INTERVENTO

La verifica del diritto all'intervento è attuata, per tutte le tipologie elencate, mediante raffronto tra l'I.S.E.E. del richiedente ed il livello di "MINIMO VITALE" corrispondente alla composizione del suo nucleo familiare, come indicato nella tabella sottostante:

N. COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	MINIMO VITALE (valore annuo in Euro)
1	4.131,66
2	6.486,71
3	8.428,59
4	11.775,23
5	13.221,31
6	14.667,39
7	16.113,47

Ambito territoriale del Distretto di LUINO

L'intervento verrà concesso in caso di I.S.E.E. inferiore al minimo vitale.

Per la determinazione della misura del beneficio da concedere, si procederà:

- per la tipologia di cui al punto 1.: erogando la differenza tra MINIMO VITALE e I.S.E.E.
- per le tipologie di cui ai punti 2., 3. e 4.: attribuendo, alla situazione esaminata e con riferimento all'I.S.E.E. calcolato, la fascia di appartenenza tra quelle elencate nella tabella sottostante, la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'utenza e, per differenza, la misura dell'intervento comunale:

FASCIA I.S.E.E. (VALORI IN Euro)	LIVELLO DI PARTECIPAZIONE DELL'UTENTE	LIVELLO DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE
da 0 a 2.582,28	ESENTE	100%
da 2.582,29 a 4.131,66	15%	85%
da 4.131,67 a 6.486,71	30%	70%
da 6.486,72 a 8.428,59	50%	50%
da 8.428,60 a 11.775,23	75%	25%
da 11.775,24 in poi ...	100%	0%

Il richiedente può avere accesso anche cumulativamente a tali tipologie di intervento sino al raggiungimento del limite massimo erogabile, quantificato in euro 2.000,00/anno, fatta salva la garanzia del livello tabellare di minimo vitale e comunque previa valutazione professionale complessiva dell'operatore sociale di riferimento sia in merito alla quantificazione del beneficio sia al giudizio di opportunità sulle modalità di erogazione del medesimo.

⇒ **DISPOSIZIONI per INTERVENTI di SOSTEGNO in INSERIMENTO in SERVIZI DOMICILIARI**

FINALITA'

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è l'insieme delle prestazioni rivolte alla cura della persona, alla cura e governo della casa ed al disbrigo di pratiche, il tutto finalizzato alla permanenza del soggetto presso il proprio domicilio.

TIPOLOGIE

Sono prestazioni erogate nell'ambito dei Servizi domiciliari:

- aiuto diretto alla persona
- igiene parziale o totale
- vestizione
- aiuto nella preparazione pasto
- interventi a favorire la socializzazione
- somministrazione farmaci e controllo terapia, piccole medicazioni
- supporto per educazione sanitaria ed alimentare
- cura delle condizioni igieniche, riordino e pulizia dell'alloggio
- informazioni sui servizi sociali e socio-sanitari del territorio
- svolgimento di piccole commissioni
- accompagnamento per il disbrigo di varie pratiche e necessità

Ambito territoriale del Distretto di LUINO

Sono inoltre soggette al medesimo regime anche le prestazioni COMPLEMENTARI quali i servizi di lavanderia, pasti e trasporto, erogabili anche separatamente a quelle proprie del Servizio di Assistenza Domiciliare.

MODALITA' di QUANTIFICAZIONE dell'INTERVENTO

Il richiedente tali servizi parteciperà al costo delle prestazioni rese in modo proporzionale avuto, riferimento al valore I.S.E.E. del suo nucleo familiare e secondo gli scaglionamenti di seguito indicati:

FASCIA I.S.E.E. (VALORI IN Euro)	LIVELLO DI PARTECIPAZIONE DELL'UTENTE	LIVELLO DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE
da 0 a 2.582,28	ESENTE	100%
da 2.582,29 a 4.131,66	15%	85%
da 4.131,67 a 6.486,71	30%	70%
da 6.486,72 a 8.428,59	50%	50%
da 8.428,60 a 11.775,23	75%	25%
da 11.775,24 in poi ...	100%	0%

⇒ **DISPOSIZIONI per INTERVENTI di SOSTEGNO in RICOVERI in STRUTTURE RESIDENZIALI e ACCESSO a SERVIZI DIURNI**

FINALITA'

Tali interventi sono finalizzati – nel caso di accesso a servizi diurni - a stimolare la residua autonomia della persona anziana o disabile mediante inserimento ed interazione in contesti di aggregazione od a sostenere – nella fattispecie del ricovero in struttura residenziale – l'onere di ricovero del soggetto con situazione psico-fisica tale da non consentire ulteriormente la permanenza a domicilio per totale non autosufficienza, assenza di familiari in grado di garantire la necessaria assistenza e non praticabilità di forme di sostegno alternative.

TIPOLOGIE

- assunzione integrale, da parte dell'Ente, dell'onere di intervento in caso di persona sola. Il soggetto in tal caso partecipa alla spesa con tutte le risorse economiche reddituali, anche quelle percepite a carattere assistenziale (es. indennità di accompagnamento), con esclusione delle sole rendite INAIL e delle provvidenze erogate dal Ministero della Difesa a titolo di pensioni di guerra.
Alla persona ricoverata verrà comunque assicurata una quota mensile per spese personali, attinta dal reddito percepito, nella misura di:
 - euro 30,00 per persone Non Autosufficienti Totalmente (NAT)
 - euro 50,00 per persone Non Autosufficienti Parzialmente (NAP)
- erogazione di un'integrazione in quota parte sull'onere di ricovero in caso di persona con familiari tenuti al mantenimento a sensi dell'art. 433 C.C.
In tale tipologia di intervento la quota mensile per spese personali non è a carico dell'Ente.

Ambito territoriale del Distretto di LUINO

Nell'utilizzo delle risorse economiche del soggetto si dovrà tenere presente la composizione del nucleo, assicurando ai familiari conviventi ed economicamente deboli la disponibilità delle risorse necessarie nel rispetto dei parametri di MINIMO VITALE.

MODALITA' di QUANTIFICAZIONE dell'INTERVENTO

La misura dell'intervento comunale viene quantificata con applicazione, al valore I.S.E.E. del nucleo – previamente depurato del relativo MINIMO VITALE -, del livello tabellare corrispondente nonché del derivante scaglionamento delle tariffe.

NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	MINIMO VITALE (Euro)
1	4.131,66
2	6.486,71
3	8.428,59
4	11.775,23
5	13.221,31
6	14.667,39
7	16.113,47

Ambito territoriale del Distretto di LUINO

FASCE DI REDDITO FAMILIARE IMPONIBILE DA UTILIZZARE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE													
NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	1a FASCIA		2a FASCIA		3a FASCIA		4a FASCIA		5a FASCIA		6a FASCIA		da in poi
	da	a	da	a	da	a	da	a	da	a	da	a	
1	0,00	4.131,66	4.131,67	5.164,59	5.164,60	6.197,51	6.197,52	7.230,44	7.230,45	8.263,36	8.263,37		
2	0,00	6.486,71	6.486,72	8.108,40	8.108,41	9.730,09	9.730,10	11.351,77	11.351,78	12.973,46	12.973,47		
3	0,00	8.428,59	8.428,60	10.535,75	10.535,76	12.642,91	12.642,92	14.750,06	14.750,07	16.857,22	16.857,23		
4	0,00	11.775,23	11.775,24	14.719,05	14.719,06	17.662,87	17.662,88	20.606,68	20.606,69	23.550,50	23.550,51		
5	0,00	13.221,31	13.221,32	16.526,65	16.526,66	19.831,99	19.832,00	23.137,32	23.137,33	26.442,66	26.442,67		
6	0,00	14.667,39	14.667,40	18.334,25	18.334,26	22.001,11	22.001,12	25.667,96	25.667,97	29.334,82	29.334,83		
7 e più	0,00	16.113,47	16.113,48	20.141,85	20.141,86	24.170,23	24.170,24	28.198,60	28.198,61	32.226,98	32.226,99		

Ambito territoriale del Distretto di LUINO

PERCENTUALI DI SCAGLIAMENTO	
SCAGLIONE DI REDDITO	%
1a FASCIA	esente
2a FASCIA	sino al 15%
3a FASCIA	sino al 30%
4a FASCIA	sino al 50%
5a FASCIA	sino al 75%
6a FASCIA	sino al 100%

Ambito territoriale del Distretto di LUINO

⇒ **DISPOSIZIONI** per INTERVENTI di SOSTEGNO alla FREQUENZA di SERVIZI SCOLASTICI ed EDUCATIVI

FINALITA'

Gli interventi hanno lo scopo di sostenere i minori appartenenti a nuclei familiari in condizioni di difficoltà socio-economica ed educativa garantendo la frequenza a servizi ed il mantenimento nel contesto di vita, il tutto in direzione di una crescita armoniosa.

TIPOLOGIE

- assunzione dell'intero onere dell'ammontare della retta in caso di I.S.E.E. del nucleo di appartenenza del minore inferiore al valore tabellare di MINIMO VITALE corrispondente alla composizione della famiglia
- assunzione dell'onere parziale di retta nei casi in cui il pagamento della medesima da parte del nucleo comporterebbe la collocazione dell'I.S.E.E. al di sotto del MINIMO VITALE.

MODALITA' di QUANTIFICAZIONE dell'INTERVENTO

L'entità del contributo comunale nella seconda tipologia individuata sarà pari alla differenza tra il valore I.S.E.E. – previamente decurtato dell'onere relativo alla retta – ed il MINIMO VITALE corrispondente alla composizione del nucleo familiare.

NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	MINIMO VITALE (Euro)
1	4.131,66
2	6.486,71
3	8.428,59
4	11.775,23
5	13.221,31
6	14.667,39
7	16.113,47

La denominazione "RETTA" comprende:

- iscrizione
- quota fissa di frequenza
- buoni pasto
- pre-scuola e doposcuola
- altre eventuali che, peraltro, potranno essere o non essere ricomprese nel beneficio accordato, previa valutazione delle singole situazioni e proposta da parte dell'operatore sociale.

Ambito territoriale del Distretto di LUINO

⇒ COINVOLGIMENTO degli OBBLIGATI

Gli obbligati agli alimenti a sensi dell'art. 433 C.C. sono coinvolti, ove possibile, allo scopo di accertare la loro possibilità di fare fronte direttamente alle esigenze del loro familiare che ha presentato al Comune richiesta di accesso agevolato ai servizi/prestazioni.

Gli stessi, se riterranno di poter accedere in modo agevolato alle prestazioni in favore del proprio familiare, dovranno a loro volta mettere l'Ente in condizioni di disporre dell'I.S.E.E. del nucleo di appartenenza.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Fratelli e sorelle saranno coinvolti solo con il proprio reddito.

Quando i parenti obbligati, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune attiverà comunque l'intervento, salvo riservarsi ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Solo nel caso di accesso agevolato all'Asilo Nido e servizi scolastici, data la particolare caratteristica dei servizi medesimi, non sarà richiesta la partecipazione degli obbligati.

Ambito territoriale del Distretto di LUINO

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

⇒ **VIGENZA del REGOLAMENTO**

Il presente regolamento, che ha carattere di sperimentaltà, per il primo anno si applica gradualmente ai servizi alle scadenze previste dalle singoli regolamentazioni o da specifici provvedimenti.

Le norme sin qui indicate saranno sottoposte a verifica durante il primo anno di vigenza in relazione agli effetti derivanti dalla loro applicazione.

All'aggiornamento dei riferimenti tabellari si provvederà annualmente in relazione alla rivalutazione dei redditi ed all'adeguamento degli indici ISTAT.

⇒ **RINVIO DINAMICO**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, statali e regionali.

Per quanto non previsto o specificato in questa sede si rimanda comunque alla normativa di settore in materia vigente.



COMUNE DI LUINO

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO A SERVIZI/PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.

APPROVATO con deliberazione della Giunta comunale n. 251 del 16/12/2003.

PUBBLICATA all'Albo Pretorio del Comune dal 08/01/2004 al 23/01/2004 senza opposizioni.

DIVENUTA ESECUTIVA in data 18/01/2004, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

2^ PUBBLICAZIONE

Pubblicazione del Regolamento all'Albo Pretorio del Comune dal 19/01/2004 al 03/02/2004 senza opposizioni.

ENTRATA IN VIGORE REGOLAMENTO 04/02/2004.

Luino, li 12/03/2004.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Maurizio FIORINI)